



Documento di seduta

B8-0161/2016

27.1.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte dell'ISIS (2016/2529(RSP))

Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera

a nome del gruppo PPE

**Risoluzione del Parlamento europeo sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte dell'ISIS
(2016/2529(RSP))**

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Iraq¹, del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze², in particolare il paragrafo 4, del 27 novembre 2014 sull'Iraq: rapimento e sul maltrattamento delle donne in Iraq³, del 12 febbraio 2015, sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico⁴, in particolare il paragrafo 27, del 12 marzo 2015, sui recenti attentati e sequestri ad opera dell'ISIS/Da'ish in Medio Oriente, in particolare contro gli assiri⁵, in particolare il paragrafo 2, del 12 marzo 2015, sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia⁶, in particolare i paragrafi 129 e 211, del 12 marzo 2015, sulle priorità dell'UE per il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 2015⁷, in particolare i paragrafi 66 e 67, del 30 aprile 2015, sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico al-Shabaab⁸, in particolare il paragrafo 10, e del 30 aprile 2015, sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish⁹,
- vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazione di post-conflitto¹⁰,
- vista la sua raccomandazione al Consiglio del 18 aprile 2013 concernente il principio della "responsabilità di proteggere" (R2P) delle Nazioni Unite¹¹,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo 2015 sulla strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq, anche a fini di contrasto della minaccia dell'ISIS/Daesh, del 20 ottobre 2014 sulla crisi dovuta all'ISIL/Daesh in Siria e in Iraq, del 30 agosto 2014 su Iraq e Siria, del 14 aprile 2014 e del 12 ottobre 2015 sulla Siria, nonché del 15 agosto 2014 sull'Iraq,
- vista la decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei

¹ Testi approvati, P8_TA(2014)0011.

² Testi approvati, P8_TA(2014)0027.

³ Testi approvati, P8_TA(2014)0066.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2015)0040.

⁵ Testi approvati, P8_TA(2015)0071.

⁶ Testi approvati, P8_TA(2015)0076.

⁷ Testi approvati, P8_TA(2015)0079.

⁸ Testi approvati, P8_TA(2015)0178.

⁹ Testi approvati, P8_TA(2015)0179.

¹⁰ GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 287.

¹¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0180.

crimini di guerra¹,

- visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, gli orientamenti dell'UE relativi alla promozione del rispetto del diritto umanitario internazionale, gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline,
- visto l'intervento dell'UE presso il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 25 marzo 2015 (dialogo interattivo sul rapporto sull'Iraq a cura dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani),
- viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'Iraq e sulla Siria e le sue risposte alle interrogazioni parlamentari relative alle seguenti tematiche: "Genocidio dei cristiani greco-ortodossi in Siria" (E-004733/2015), presentata il 1° giugno 2015; "Iraq: cristiani martirizzati e depredati dei propri beni" (E-004152-15), presentata il 30 giugno 2015; "Persecuzione e genocidio di cristiani" (P-012721/2015), presentata il 30 ottobre 2015; "Rapimento di cristiani in Siria" (E-004156-15) e "Preservare le comunità cristiane in Medio Oriente" (E-004001/15), cui è stata data una risposta congiunta il 10 novembre 2015,
- viste le dichiarazioni rese a nome dell'Unione europea da Stavros Lambrinidis, rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, in occasione del dibattito pubblico del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul tema delle vittime di attentati e abusi di matrice etnica o religiosa in Medio Oriente, del 27 marzo 2015,
- viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 60/1 del 24 ottobre 2005 sull'esito del Vertice mondiale (paragrafi da 138 a 140) e la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 12 gennaio 2009 sull'attuazione della responsabilità di proteggere,
- viste le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon sull'Iraq e sulla responsabilità di proteggere,
- vista la comunicazione del rappresentante speciale per l'Iraq del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ján Kubiš, al Consiglio di sicurezza dell'ONU dell'11 novembre 2015,
- vista la dichiarazione rilasciata il 25 agosto 2014 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, Navi Pillay, sulle diffuse e sistematiche persecuzioni "raccapriccianti" subite dai civili iracheni,
- viste le dichiarazioni rilasciate dal rappresentante speciale del Segretario generale delle

¹ GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12.

Nazioni Unite per la violenza sessuale nei conflitti, Zainab Hawa Bangura, il 15 luglio 2014 sul tema: "Iraq: i combattenti non devono ricorrere alla violenza sessuale per ottenere vantaggi militari o politici", e il 3 agosto 2015 come pure in occasione del primo anniversario della tragedia di Sinjar,

- vista la dichiarazione comune del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale nei conflitti, Zainab Hawa Bangura, e dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Iraq, Nickolay Mladenov, del 13 agosto 2014 sul tema: "Iraq: funzionari delle Nazioni Unite chiedono di porre immediatamente fine alle violenze sessuali ai danni delle minoranze irachene",
- viste le recenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Iraq e la Siria, in particolare la risoluzione n. 2249 (2015) in cui si condannano i recenti attentati terroristici dell'ISIS,
- vista la risoluzione n. S-22/1 adottata il 3 settembre 2014 dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Iraq alla luce delle violazioni commesse dal cosiddetto "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" e dai gruppi a esso associati,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
- visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e il relativo protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati del 2000;
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948,
- viste la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 26 febbraio 2007 nella causa relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Bosnia-Erzegovina/Serbia e Montenegro), la sentenza del 2 agosto 2001 pronunciata dalla Camera di primo grado del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991 (Procuratore/Radislav Krstic) e la sentenza del 19 aprile 2004 pronunciata dalla sua Camera di appello nella medesima causa,
- visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e, in particolare, gli articoli da 5 a 8,
- visto il quadro di analisi a cura dell'Ufficio del Consigliere speciale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio (OSAPG),

- vista la dichiarazione rilasciata il 12 agosto 2014 dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla responsabilità di proteggere,
 - vista la relazione della missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (UNAMI) sulla protezione dei civili nei conflitti armati in Iraq, che riguarda il periodo compreso tra l'11 settembre e il 10 dicembre 2014 e quello tra l'11 dicembre 2014 e il 30 aprile 2015,
 - vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Iraq alla luce delle violazioni commesse dal cosiddetto "Stato islamico dell'Iraq e del Levante" e dai gruppi ad esso associati, del 27 marzo 2015, in particolare il paragrafo 16 sulle "Violazioni perpetrate dall'ISIL: attacchi contro i gruppi religiosi ed etnici",
 - vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, del 16 giugno 2015, in particolare il paragrafo 11,
 - visti la relazione del Consiglio dei diritti umani in occasione della sua 28^a sessione, dell'8 luglio 2015, e le opinioni espresse dalla delegazione irachena, in particolare al paragrafo 746,
 - vista la dichiarazione sull'escalation delle istigazioni alla violenza in Siria per motivi religiosi, resa il 13 ottobre 2015 dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla responsabilità di proteggere,
 - vista la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'assistenza tecnica per coadiuvare la promozione e la tutela dei diritti umani in Iraq, del 27 luglio 2015, in particolare il paragrafo 18,
 - vista la relazione del Comitato ONU dei diritti umani del 13 marzo 2015, preparata su richiesta del governo iracheno,
 - vista la relazione della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Repubblica araba di Siria, presentata nella riunione del Consiglio dei diritti umani del 13 agosto 2015, in particolare i punti da 165 al 173,
 - vista l'allocuzione pronunciata da Papa Francesco a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) il 9 luglio 2015,
 - visto il piano d'azione di Parigi dell'8 settembre 2015,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, come riconosciuto dal Segretario generale delle Nazioni Unite nelle sue osservazioni sul dialogo interattivo informale dell'Assemblea generale intitolato "A Vital and Enduring Commitment: Implementing the Responsibility to Protect" (Un impegno vitale e continuo: attuazione della responsabilità di proteggere), dell'8

settembre 2015, la comunità internazionale è venuta meno al suo impegno nei confronti di troppe popolazioni vulnerabili da quando è stata adottata la "responsabilità di proteggere";

- B. considerando che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui avvengono, non devono restare impuniti e che deve essere garantito un loro efficace perseguimento mediante l'adozione di misure nazionali e il rafforzamento della cooperazione internazionale;
- C. considerando che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra riguardano tutti gli Stati membri, i quali sono determinati a collaborare per prevenire tali crimini e porre termine all'impunità di chi li ha perpetrati, conformemente alla posizione comune 2003/444/CFSP del Consiglio, del 16 giugno 2003;
- D. considerando che la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia prevede che l'obbligo di uno Stato di prevenire il genocidio e il suo corrispondente dovere ad agire sussistano nel momento in cui lo Stato apprende, o avrebbe dovuto apprendere in condizioni normali, dell'esistenza di un grave rischio che sia commesso un genocidio¹;
- E. considerando che, come riconosciuto dalla risoluzione 2249 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'ideologia dell'estremismo violento seguita dal cosiddetto "ISIS/Daesh", i suoi atti terroristici, i suoi attacchi incessanti, palesi, sistematici e diffusi ai danni di civili, gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto internazionale umanitario da esso perpetrati, compresi quelli di matrice religiosa ed etnica, la sua opera di distruzione del patrimonio culturale e il traffico di beni culturali costituiscono una minaccia globale e senza precedenti alla pace e alla sicurezza internazionali;
- F. considerando che i cristiani sono il gruppo più vulnerabile in Iraq e in Siria e sono oggetto di persecuzioni continue e sistematiche da parte del cosiddetto "ISIS/Daesh", che si prefigge deliberatamente l'obiettivo della loro distruzione e scomparsa culturale dai territori sotto il suo controllo; che i cristiani sono stati uccisi, massacrati, picchiati, rapiti, torturati e sottoposti a estorsioni; che sono stati resi schiavi (in particolare le donne e le bambine, che sono state vittime anche di altre forme di violenza sessuale), obbligati con la forza a convertirsi all'Islam e sono stati oggetto di matrimoni forzati e della tratta di esseri umani; che i bambini sono stati anche obbligati ad arruolarsi e che le chiese e i siti religiosi e culturali cristiani sono stati deturpati;
- G. considerando che i cristiani sono il gruppo religioso più perseguitato al mondo e che, secondo i dati disponibili, il numero dei cristiani uccisi ogni anno supera le 150 000 persone, come riconosciuto dal Parlamento nella sua risoluzione del 30 aprile sulla persecuzione dei cristiani nel mondo; che il vicepresidente del Parlamento Antonio Tajani, responsabile per il dialogo con le chiese e le comunità religiose a norma dell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha dichiarato, durante la riunione ad hoc ad alto livello del 1° dicembre 2015 sul tema "La persecuzione dei cristiani nel mondo - Un appello ad agire", che nessuna comunità religiosa è vittima di odio, violenze e aggressioni sistematiche quanto i cristiani; che il

¹ Sentenza del 26 febbraio 2007 nella causa relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Bosnia-Erzegovina/Serbia e Montenegro), paragrafo 431.

Presidente del Parlamento Martin Schulz ha dichiarato, in occasione della stessa riunione, che la persecuzione dei cristiani è sottovalutata e non è stata adeguatamente affrontata;

- H. considerando che l'estremismo e le persecuzioni in atto contro i cristiani sono elementi che contribuiscono significativamente al crescente fenomeno della migrazione di massa e degli sfollamenti interni; che il numero dei cristiani in Siria e Iraq è calato drasticamente a causa della loro persecuzione, passando in Iraq da 1 400 000 nel 2003 a 300 000 e in Siria da 1 250 000 nel 2011 ad appena 500 000 oggi, secondo i dati forniti dalla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre nella relazione "Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2013-2015" (Perseguitati e dimenticati? Relazione sui cristiani oppressi per la loro fede 2013-2015) e altre fonti pubbliche affidabili;
- I. considerando che la definizione giuridica internazionale di genocidio, ai sensi dell'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, comprende tutti gli atti riportati in appresso, commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: a) l'uccisione di membri appartenenti al gruppo; b) danni fisici o mentali gravi arrecati a membri del gruppo; c) l'imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita programmate per provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d) l'imposizione di misure miranti ad impedire le nascite all'interno del gruppo ed e) il trasferimento forzato dei bambini appartenenti al gruppo a un altro gruppo; che l'articolo III di detta convenzione considera perseguibile non soltanto il genocidio, ma anche la cospirazione e l'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio nonché la complicità nello stesso;
- J. considerando che la sentenza del 2 agosto 2001 emessa dalla Camera di prima istanza del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991, nella causa Procuratore/Radislav Krstic sul genocidio di Srebrenica, stabilisce che attacchi simultanei contro i beni culturali e religiosi e i simboli del gruppo perseguitato possono legittimamente essere considerati prove dell'intento di distruggere fisicamente il gruppo (paragrafo 580);
- K. considerando che la sentenza del 19 aprile 2004 emessa dalla Camera di appello del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991, nella causa Procuratore/Radislav Krstic sul genocidio di Srebrenica, stabilisce che "la dimensione numerica della parte perseguitata del gruppo costituisce un punto di partenza importante e necessario, sebbene non corrisponda sempre al punto finale dell'inchiesta. Il numero di persone perseguitate non dovrebbe essere valutato soltanto in termini assoluti ma anche in relazione alla dimensione complessiva dell'intero gruppo. Oltre alla dimensione numerica della parte perseguitata, la sua rilevanza all'interno del gruppo può rappresentare un aspetto utile da considerare. Se una parte specifica del gruppo è emblematica del gruppo nel suo complesso o essenziale per la sua sopravvivenza, tale aspetto può costituire un elemento che consente di qualificare la parte come sostanziale ai sensi dell'articolo 4";

- L. considerando che la popolazione mussulmana di Srebrenica ammontava in totale a circa 40 000 persone prima della cattura nel 1995, di cui dai 7 000 agli 8 000 uomini sono stati uccisi, atto che il Tribunale internazionale per la persecuzione delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991 ha dichiarato costituire genocidio;
- M. considerando che, nel caso dei cristiani perseguitati in Siria e Iraq, si riscontra già la maggior parte delle otto categorie di fattori non cumulativi inclusi nel quadro di analisi dei genocidi elaborato dall'Ufficio del Consigliere speciale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio (OSAPG), ossia discriminazione e violazioni dei diritti umani; circostanze che incidono sulla capacità di prevenire il genocidio; presenza di armi illegali e di soggetti armati; movente degli attori principali nello Stato/regione; atti che promuovono le divisioni tra gruppi nazionali, razziali, etnici e religiosi; circostanze che facilitano la perpetrazione del genocidio; atti di genocidio; prova dell'intento di distruggere, in tutto o in parte e fattori scatenanti;
- N. considerando che il genocidio incipiente, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra in atto in Iraq contro i cristiani hanno avuto realmente inizio con le uccisioni dei cristiani nel 2003 e che da allora tali atti sono divenuti più frequenti e prendono di mira qualsiasi cristiano, per il solo motivo dell'origine religiosa; che nella maggior parte dei casi i colpevoli di tali crimini hanno affermato di voler cacciare i cristiani dall'Iraq;
- O. considerando che il 31 ottobre 2010 58 persone, tra cui 51 ostaggi e 2 preti, sono stati uccisi in seguito a un attacco contro la chiesa siro-cattolica della "Nostra Signora della Salvezza" di Baghdad; che un gruppo affiliato ad "al-Qaeda, Stato islamico dell'Iraq" ha dichiarato che i cristiani sono un bersaglio legittimo; che, settimane dopo quell'episodio, i quartieri a maggioranza cristiana di Baghdad sono stati oggetto di una serie di bombardamenti e attacchi mortali;
- P. considerando che, negli ultimi anni, 66 chiese sono state assaltate o bombardate nell'ambito di una sistematica campagna di bombardamenti contro le chiese cristiane irachene (41 a Baghdad, 19 a Mosul, 5 a Kirkuk e 1 a Ramadi); che anche due conventi, un monastero e l'orfanotrofio di una chiesa hanno subito bombardamenti;
- Q. considerando che la notte del 6 agosto 2014 oltre 150 000 cristiani sono fuggiti dall'avanzata del cosiddetto "ISIS/Daesh" verso Mosul, Qaraqosh e altri villaggi nella piana di Ninive, dopo essere stati derubati di tutti i loro averi, e che ad oggi essi continuano a essere sfollati e in condizioni precarie nel nord dell'Iraq;
- R. considerando che il 15 luglio 2014 il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, Zainab Hawa Bangura, ha dichiarato che in Iraq sono segnalate violenze fisiche, anche sessuali, contro minoranze etniche e religiose; che il 3 agosto 2015, in occasione del primo anniversario della tragedia di Sinjar, ha inoltre affermato che nei giorni seguenti, tra orrende uccisioni, l'ISIL ha dato la caccia, poi catturandole, a centinaia di donne e ragazze appartenenti a minoranze etniche e religiose, dando vita a un modello di violenza sessuale, schiavitù, sequestro e traffico di esseri umani che continua tuttora, e che tali orribili reati di violenza sessuale nei conflitti, che possono configurarsi come crimini di guerra, crimini contro l'umanità e/o atti di genocidio, non saranno dimenticati;

- S. considerando che il 13 agosto 2014 il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, Zainab Hawa Bangura, e il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Iraq, Nikolay Mladenov, hanno rilasciato una dichiarazione comune, confermando che circa 1 500 donne cristiane e yazide sarebbero state rapite dall'ISIL e successivamente ridotte in schiavitù sessuale; che, in tale dichiarazione, i due rappresentanti speciali hanno riconosciuto che le donne e i bambini sono stati deliberatamente presi di mira e che lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante ha perpetrato atti di barbarie contro le minoranze nelle zone sotto il suo controllo
- T. considerando che, in merito alla situazione in Iraq, il 12 agosto 2014 il consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione del genocidio e il consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla responsabilità di proteggere hanno dichiarato che le relazioni ricevute riguardo ad atti commessi da parte dello Stato islamico potevano anche evidenziare il rischio di genocidio;
- U. considerando che la relazione del 13 marzo 2015 del comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, elaborata su richiesta del governo iracheno, afferma che i gruppi etnici e religiosi bersaglio dell'ISIL comprendono yazidi, cristiani, turcomanni, sabei-mandei, kakai, curdi e sciiti e che è ragionevole concludere che alcuni degli episodi (avvenuti in Iraq nel 2014-2015) potrebbero configurarsi come genocidio;
- V. considerando che la relazione sulla protezione dei civili nei conflitti armati in Iraq: 1° maggio - 31 ottobre 2015 sulla situazione in Iraq, elaborata dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dalla missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq - Ufficio per i diritti umani e pubblicata il 19 gennaio 2016, afferma che la violenza subita dalla popolazione civile dell'Iraq continua a essere sconcertante; che il cosiddetto "Stato islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) continua a commettere in modo diffuso e sistematico violenze e abusi del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario internazionale; che tali atti possono, in alcuni casi, equivalere a crimini di guerra, crimini contro l'umanità ed eventualmente genocidio;
- W. considerando che il cosiddetto "ISIS/Daesh" ha catturato coloro i quali non sono stati in grado di fuggire da Mosul e dalle pianure di Ninive, e che le donne e i bambini non musulmani sono stati ridotti in schiavitù e che alcuni sono stati venduti, mentre altri sono stati brutalmente assassinati e ripresi in video dai responsabili;
- X. considerando che il cosiddetto "ISIS/Daesh" e le milizie estremiste in Siria hanno preso di mira in modo intenzionale e sistematico le chiese cristiane e altri edifici, quali la chiesa di San Francesco ad Aleppo (Siria), che è stata colpita da un lancio di granate durante la messa del 25 ottobre 2015;
- Y. considerando che, dopo il rapimento dei preti nel maggio 2015, il monastero del quinto secolo di Sant'Elia a Qaryatayn (Siria) è stato distrutto da bulldozer e rappresenta solo uno dei tanti edifici cristiani di grande interesse culturale ad essere stato devastato dal cosiddetto "ISIS/Daesh";
- Z. considerando che, dopo la presa di Qaryatayn (Siria), il cosiddetto "ISIS/Daesh" ha sequestrato 230 residenti, la maggior parte dei quali cristiani;

- AA. considerando che nel febbraio 2015 l'ISIS/Daesh ha rapito oltre 220 cristiani assiri, dopo aver annientato varie comunità agricole della sponda meridionale del fiume Khabur, nella provincia nordorientale di Hassakeh, e che ad oggi solo pochi sono stati rilasciati, mentre il destino degli altri resta ignoto;
- AB. considerando che il 2 aprile 2015 a Garissa i terroristi hanno attaccato intenzionalmente i non musulmani e isolato i cristiani per sottoporli a una brutale esecuzione; che al-Shabaab ha apertamente e pubblicamente dichiarato di condurre una guerra contro i cristiani nella regione;
- AC. considerando che la relazione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Iraq alla luce delle violazioni commesse dal cosiddetto "Stato islamico dell'Iraq e del Levante" e dai gruppi ad esso associati, del 27 marzo 2015, afferma (al paragrafo 16 sulle "Violazioni perpetrate dall'ISIL: attacchi contro i gruppi religiosi ed etnici") che alcuni degli atti di violenza perpetrati contro i civili in ragione della loro appartenenza o presunta appartenenza a un gruppo etnico o religioso, alla luce delle informazioni raccolte nel complesso, possono costituire genocidio;
- AD. considerando che, secondo la relazione sulla protezione dei civili nei conflitti armati in Iraq (11 dicembre 2014-30 aprile 2015) della missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq, l'ISIL continua a commettere in modo diffuso e sistematico violenze e abusi del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario internazionale; che tali atti possono, in alcuni casi, equivalere a crimini di guerra, crimini contro l'umanità ed eventualmente genocidio;
- AE. considerando che nella relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'assistenza tecnica fornita per aiutare la promozione e la tutela dei diritti umani in Iraq, del 27 luglio 2015, si afferma che l'UNAMI/OHCHR ha continuato a ricevere numerose denunce credibili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale perpetrati dall'ISIL contro i civili, in maniera apparentemente diffusa o sistematica; che, in alcuni casi, questi atti possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità ed eventualmente genocidio (paragrafo 18);
- AF. considerando che nella relazione del 16 giugno 2015 del relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta al terrorismo si afferma che è dimostrato che l'ISIL abbia commesso gravi violazioni del diritto internazionale, tra cui genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e gravi violazioni del diritto in materia di diritti umani (paragrafo 11);
- AG. considerando che nella relazione del Consiglio dei diritti umani sulla sua 28a sessione, dell'8 luglio 2015, la delegazione irachena ha affermato che il Daesh ha commesso crimini feroci, che potrebbero essere considerati genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sotto forma di massacri ed esecuzioni di massa di prigionieri e di soldati prigionieri disarmati, di sacerdoti, bambini e donne, che hanno rifiutato la sua ideologia;
- AH. considerando che, secondo i principi della "responsabilità di proteggere", quando uno Stato (o un soggetto non statale) non riesce chiaramente a proteggere la sua popolazione

o è di fatto autore di tali reati, spetta alla comunità internazionale intraprendere un'azione collettiva per proteggere le popolazioni, in conformità della Carta delle Nazioni Unite;

- AI. considerando che nella sua risoluzione del 12 marzo 2015 sui recenti attentati e sequestri ad opera dell'ISIS/Daesh in Medio Oriente, in particolare contro gli assiri, il Parlamento europeo "condanna con forza l'ISIS/Daesh e le sue gravi violazioni dei diritti umani che equivalgono a crimini contro l'umanità e crimini di guerra conformemente allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), e che potrebbero essere definite un genocidio" (paragrafo 2);
1. condanna con la massima fermezza il cosiddetto "ISIS/Daesh" e le sue gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse con l'obiettivo di eliminare deliberatamente i cristiani e ogni minoranza etnica e religiosa autoctona dalle zone sotto il suo controllo;
 2. è del parere che quanti pianificano, incoraggiano, commettono o tentano di commettere, favoriscono o sostengono atrocità e crimini internazionali, oppure cospirano in tal senso, contro i cristiani (caldei/assiri/siriaci, melchiti, armeni) e altre minoranze etniche e religiose, tra cui gli yazidi, i turcomanni, gli shabak, i sabei-mandei, i kakai e i curdi, e li attaccano deliberatamente per precise ragioni di natura etnica o religiosa, commettano "crimini di guerra", "crimini contro l'umanità" e "genocidio", e ne siano pertanto ufficialmente responsabili;
 3. esorta ognuna delle parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, firmata a Parigi il 9 dicembre 1948, e di altri pertinenti accordi internazionali a impedire sul loro territorio i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio; esorta la Siria e l'Iraq ad accettare la giurisdizione della Corte penale internazionale;
 4. esorta ognuna delle parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e di altri accordi internazionali in materia di prevenzione e repressione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, in particolare le autorità competenti dei paesi, e i loro cittadini, che in qualche modo offrono sostegno, cooperazione, o finanziamenti a tali crimini, o ne sono complici, ad assolvere gli obblighi giuridici che incombono loro in virtù della Convenzione o di altri accordi internazionali;
 5. esorta le autorità competenti dei paesi che in qualche modo offrono, direttamente o indirettamente, sostegno, cooperazione o finanziamenti a tali crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, o ne sono complici, ad assolvere gli obblighi giuridici che incombono loro in virtù del diritto internazionale e a porre fine a questi comportamenti inaccettabili, che stanno causando ingenti danni alle società irachena e siriana, in particolare ai cristiani e ad altre minoranze religiose, e stanno destabilizzando gravemente i paesi vicini nonché la pace e la sicurezza internazionali;
 6. esorta tutti i paesi della comunità internazionale a migliorare i loro sistemi giuridici e giurisdizionali al fine di impedire che i loro cittadini lascino il paese per unirsi all'ISIS/Daesh e partecipino ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e al genocidio contro i cristiani e altre minoranze religiose in Iraq e in Siria, nonché a

garantire che, qualora commettano tali crimini, siano perseguiti penalmente quanto prima, anche qualora incitino attraverso la rete a perpetrare tali reati o li sostengano;

7. esorta tutti i governi e le autorità pubbliche, compresa l'UE (in particolare il Servizio europeo per l'azione esterna) e i suoi Stati membri, come pure tutte le istituzioni e gli organismi internazionali, e i loro rispettivi leader e rappresentanti, a indicare le atrocità commesse dal cosiddetto "ISIS/Daesh" contro i cristiani e altre minoranze religiose autoctone, compresi gli yazidi, ricorrendo alla terminologia corretta: "crimini contro l'umanità", "crimini di guerra" e "genocidio";
8. invita l'ONU e il suo Segretario generale, i rappresentanti speciali, i relatori speciali e l'Alto commissario per i diritti umani a indicare le atrocità commesse in tali luoghi contro i cristiani e altre minoranze religiose in Iraq e in Siria ricorrendo alla terminologia corretta: "crimini contro l'umanità", "crimini di guerra" e "genocidio";
9. riconosce, sostiene ed esige il rispetto, da parte di tutti, del diritto inalienabile di tutte le minoranze etniche e religiose, autoctone e non, che vivono in Iraq e in Siria di continuare a vivere in modo dignitoso, giusto e sicuro in quello che storicamente e tradizionalmente è il loro paese di origine e di praticare pienamente e liberamente la loro religione, senza alcuna forma di coercizione, violenza o discriminazione; ritiene che per porre fine alle sofferenze e all'esodo di massa dei cristiani e di altre popolazioni autoctone della regione sia fondamentale una dichiarazione chiara e inequivocabile da parte di tutti i leader politici e religiosi locali a sostegno della loro costante presenza e dei loro pieni e pari diritti in quanto cittadini dei rispettivi paesi;
10. chiede che la comunità internazionale, compresi l'UE e i suoi Stati membri, garantisca le necessarie condizioni di sicurezza e un futuro ai cristiani e ai membri di altre minoranze religiose che sono stati costretti ad abbandonare il loro paese d'origine o sono stati sfollati con la forza, affinché possano far effettivamente rientro quanto prima nel loro paese, salvaguardare le loro case, terre, proprietà e cose, nonché le loro chiese e i loro siti religiosi e culturali, e possano avere una vita e un futuro dignitosi;
11. condanna e respinge qualsiasi interpretazione del messaggio dell'Islam che apra la strada a un'ideologia violenta, crudele, totalitaria, oppressiva ed espansionistica che legittimi lo sterminio delle minoranze cristiane; esorta l'Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI) e i suoi organi, il Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Consiglio di cooperazione del Golfo, GCC) e i leader musulmani a condannare con convinzione le atrocità commesse dal cosiddetto "ISIS/Daesh" contro i cristiani e altre minoranze religiose autoctone, indicandole ricorrendo alla terminologia corretta: "crimini contro l'umanità", "crimini di guerra" e "genocidio";
12. chiede al Consiglio di sicurezza dell'ONU, laddove altri meccanismi nazionali o internazionali si sono già rivelati fallimentari, di valutare il ricorso al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per creare rifugi sicuri in cui i cristiani e altre minoranze religiose sfollate con la forza possano essere protette dalle forze autorizzate dall'ONU;
13. chiede che i servizi dell'UE responsabili dell'aiuto umanitario e della cooperazione collaborino pienamente, nell'ambito della loro attività, direttamente con i leader riconosciuti delle chiese e comunità cristiane e di altre minoranze etniche e religiose perseguitate e non li escludano dai loro progetti o dalla gestione e distribuzione pratiche

degli aiuti, al fine di meglio rispondere alle loro esigenze e a quelle della popolazione in generale; ritiene che sia possibile osservare un esempio di buona prassi a Erbil (Iraq) dove, sotto la guida dell'arcivescovo cattolico caldeo Bashar Matti Warda, gli sfollati interni hanno formato una comunità che offre strutture scolastiche (dagli istituti prescolari a quelli universitari) e che dopo un anno ha aperto piccoli negozi e imprese al servizio della comunità ospitante;

14. sottolinea che, in conformità delle disposizioni delle convenzioni e degli accordi dell'ONU succitati, gli autori dei crimini non devono rimanere impuniti, compresi quanti hanno pianificato, incoraggiato, commesso o tentato di commettere uno qualsiasi di tali atti, oppure hanno cospirato in tal senso, e che i responsabili dovrebbero essere deferiti ai tribunali nazionali o internazionali competenti, sia quelli esistenti che quelli eventualmente istituiti appositamente;
15. respinge senza riserve e considera illegittimo l'annuncio del leader del cosiddetto "ISIS/Daesh", che dichiara di aver stabilito un "califfato" nelle zone attualmente sotto il suo controllo; sottolinea che la creazione e l'espansione del "califfato islamico", così come le attività di altri gruppi estremisti violenti in Medio Oriente, costituiscono una minaccia diretta alla sicurezza della regione nonché dei paesi europei, oltre che una chiara violazione del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Siria, al governo e al consiglio dei rappresentanti dell'Iraq, al governo regionale del Kurdistan, alle istituzioni dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), al Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Consiglio di cooperazione del Golfo - GCC), al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al Consiglio delle Nazioni Unite dei diritti umani.